



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3205 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Venturini Fulvio, rappresentato e difeso dall'avvocato Savina Forgittoni, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam);
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Grosso Fabrizio, Agnello Davide, non costituitisi in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale di merito aggiornata pubblicata in data 2 febbraio 2023 e relativa al profilo STAT del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di milleduecentoquarantanove (1.249) posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”, secondo la seguente ripartizione: A) n. 1174 – profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; B) n. 25 – profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; C) n. 50 – profilo funzionario socio statistico economico (codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 27,5 ad esso spettante, assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 26,5 punti e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al 50° posto e quindi meno vantaggiosa rispetto a quella spettantegli, quantomeno con riferimento alla possibilità di scelta della sede di assegnazione
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di valutazione e assegnazione del punteggio relativo alla prova scritta e ai titoli posseduti e del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale aggiornata oggetto della presente impugnazione, limitatamente al profilo STAT;
- di ogni altro atto preparatorio, ogni ulteriore suo atto istruttorio, consultorio, connesso, conseguente, di attuazione ed esecuzione, compresi tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori sulla base della graduatoria impugnata, nonché i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio limitatamente a quelli di interesse

con accertamento e declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli, come sopra indicato

e condanna

dell'Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria STAT sulla base del suddetto punteggio

quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 marzo 2023:

- della graduatoria finale di merito aggiornata pubblicata in data 2 marzo 2023 e relativa al profilo STAT del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di milleduecentoquarantanove (1.249) posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro”, secondo la seguente ripartizione: A) n. 1174 – profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; B) n. 25 – profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; C) n. 50 – profilo funzionario socio statistico economico (codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 27,5 ad esso spettante, assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 26,5 punti e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al 50° posto e quindi meno vantaggiosa rispetto a quella spettantegli, quantomeno con riferimento alla possibilità di scelta della sede di assegnazione;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di valutazione e assegnazione del punteggio relativo alla prova scritta e ai titoli posseduti e del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale aggiornata oggetto della presente impugnazione, limitatamente al profilo STAT;
- di ogni altro atto preparatorio, ogni ulteriore suo atto istruttorio, consultorio, connesso, conseguente, di attuazione ed esecuzione, compresi tutti gli atti di

convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori sulla base della graduatoria impugnata, nonché i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio limitatamente a quelli di interesse

con accertamento e declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli, come sopra indicato

e condanna

dell'Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria STAT sulla base del suddetto punteggio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato come la parte, a sostegno della suindicata istanza, abbia evidenziato la presenza di ragioni che, per il caso di assegnazione a sede distante dall'attuale domicilio, sarebbero suscettibili di compromettere interessi di carattere personale e familiare;

Osservato come, secondo quanto dalla stessa parte affermato, l'assegnazione delle sedi e le conseguenziali assunzioni interverrebbero alla data del 1° aprile 2023;

Ribadito quanto rilevato con precedente decreto 23 febbraio 2023, n. 1109 (resoin esito alla domanda ex art. 56 c.p.a. formulata con l'atto introduttivo del giudizio), circa la piena idoneità della pronunzia cautelare resa in sede collegiale ai fini del soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere in conseguenza dell'eventuale accoglimento della domanda cautelare stessa (al quale potrà far seguito, ove fondato, il riconoscimento del richiesto punteggio; e, per l'effetto, con valenza pienamente ripristinatoria, il riposizionamento dell'interessato nella conclusiva graduatoria, con ogni riveniente effetto anche ai fini della scelta della sede);

Ulteriormente osservato che, ai fini della trattazione della controversia, risulta già fissata la Camera di Consiglio del 5 aprile 2023, in occasione della quale,

riscontrata la sussistenza dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., potrà essere delibata anche l'istanza cautelare proposta con i suindicati motivi aggiunti;

Escluso che, in relazione al contenuto arco temporale intercorrente fra la indicata data di assegnazione delle sedi (1° aprile 2023) e quella di celebrazione dell'udienza camerale (5 aprile 2023), possa venire a consumarsi un pregiudizio avente carattere di irreparabilità;

Osservato, inoltre, come parte ricorrente, con l'atto di motivi aggiunti all'esame, abbia chiesto autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio processuale mediante notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati

pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- RESPINGE la richiesta ex art. 56 c.p.a.;
- FISSA, ai fini della trattazione in sede collegiale anche della istanza cautelare proposta con motivi aggiunti, la Camera di Consiglio del 5 aprile 2023, ore di rito;
- AUTORIZZA l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO